

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 26 ottobre 2015 - n. 8850

Ottavo aggiornamento 2015 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO  
SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del Territorio», come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'art. 80, comma 6 bis, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato art. 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 9 gennaio 2015, n. 18, 18 febbraio 2015, n. 1188, 1° aprile 2015, n. 2638, 8 maggio 2015, n. 3696, 18 giugno 2015, n. 5044, 29 luglio 2015, n. 6391 e 10 settembre 2015, n. 7236 che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- i comuni di Botticino (BS), Serle (BS) e Maslianico (CO), non idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, hanno fatto pervenire, con note acquisite agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Provincia di Brescia ed il Parco Monte Barro hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute, rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente alla composizione e nomina della Commissione Paesaggio ed alla modifica al regolamento per la Commissione Paesaggio;
- la Comunità Montana Valli del Verbano, con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso le deliberazioni dei comuni di Cassano Valcuvia (VA), Ferrera di Varese (VA) e Rancio Valcuvia (VA), con le quali è stata prorogata la convenzione in essere relativa alla attribuzione alla Comunità Montana medesima delle funzioni in materia paesaggistica di competenza comunale, ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Calcio (BG), Entratico (BG), Breno (BS), Lodrino (BS), Odolo (BS), Provaglio d'Iseo (BS), Domaso (BS), Porlezza (CO), Vercana (CO), Cremona (CR), Abbadia Lariana (LC), Costa Masnaga (LC), Oliveto Lario (LC), Marmirolo (MN), Milano (MI), Bastida Pancarana (PV), Bressana Bottarone (PV), Castelletto di Branduzzo (PV), Cigognola (PV), Linarolo (PV), Mezzanino (PV), Robbio (PV), Robecco Pavese (PV), Rocca Susella (PV), Tirano (SO), Cassano Magnago (VA), Mercurio (VA) e Morazzone (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura Paesaggio regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- i comuni di Botticino (BS), Serle (BS) e Maslianico (CO), verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, sono idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Provincia di Brescia ed il Parco Monte Barro, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Cassano Valcuvia (VA), Ferrera di Varese (VA) e Rancio Valcuvia (VA), verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che, a seguito della convenzione sottoscritta, saranno esercitate dalla Comunità Montana Valli del Verbano;
- i Comuni di Calcio (BG), Entratico (BG), Breno (BS), Lodrino (BS), Odolo (BS), Provaglio d'Iseo (BS), Domaso (BS), Porlezza (CO), Vercana (CO), Cremona (CR), Abbadia Lariana (LC), Costa Masnaga (LC), Oliveto Lario (LC), Marmirolo (MN), Milano (MI), Bastida Pancarana (PV), Bressana Bottarone (PV), Castelletto di Branduzzo (PV), Cigognola (PV), Linarolo (PV), Mezzanino (PV), Robbio (PV), Robecco Pavese (PV), Rocca Susella (PV), Tirano (SO), Cassano Magnago (VA), Mercurio (VA) e Morazzone (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X<sup>a</sup> legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il Decreto del Segretario Generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X<sup>a</sup> legislatura approvato con delibera di Consiglio Regionale 9 luglio 2013, n. 78;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) i comuni di Botticino (BS), Serle (BS) e Maslianico (CO), risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, sono idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) la Provincia di Brescia ed il Parco Monte Barro risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- c) i Comuni di Cassano Valcuvia (VA), Ferrera di Varese (VA) e Rancio Valcuvia (VA) risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che, a seguito della convenzione sottoscritta, saranno esercitate dalla Comunità Montana Valli del Verbano;
- d) i Comuni di Calcio (BG), Entratico (BG), Breno (BS), Lodrino (BS), Odolo (BS), Provaglio d'Iseo (BS), Domaso (BS), Porlezza (CO), Vercana (CO), Cremona (CR), Abbadia Lariana (LC), Costa Masnaga (LC), Oliveto Lario (LC), Marmirolo (MN), Milano (MI), Bastida Pan-

## Serie Ordinaria n. 44 - Giovedì 29 ottobre 2015

carana (PV), Bressana Bottarone (PV), Castelletto di Branduzzo (PV), Cigognola (PV), Linarolo (PV), Mezzanino (PV), Robbio (PV), Robecco Pavese (PV), Rocca Susella (PV), Tirano (SO), Cassano Magnago (VA), Mercallo (VA) e Morazzone (VA), risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti 9 gennaio 2015, n. 18, 18 febbraio 2015, n. 1188, 1° aprile 2015, n. 2638, 8 maggio 2015, n. 3696, 18 giugno 2015, n. 5044, 29 luglio 2015, n. 6391 e 10 settembre 2015, n. 7236 del Direttore Generale all'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al Dirigente della Struttura Paesaggio gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli Enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Mario Nova